

*Centrale Unica di Committenza*  
*c/o L'Unione dei Comuni "MONTEORO"*

**CAPITOLATO**

**SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  
CANILE SANITARIO COMUNALE DI MANDURIA**

**Art.1 - Stazione Appaltante**

Comune di Manduria, Via Fra Benedetto Margarito n.1, 74024, Manduria (TA), tel.099/9702111,  
<http://www.comune.manduria.ta.it> – RUP: Dott.Umberto Manelli, Responsabile dell'Area 6.

**Art.2 - Oggetto del capitolato – Obblighi a carico del Gestore**

Il presente capitolato d'incarico ha come finalità l'affidamento del servizio di custodia ed ospitalità cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale di Manduria.

L'Amministrazione Comunale affida la gestione (con custodia degli animali ospitati 24 ore su 24) del canile sanitario per animali d'affezione, abbandonati o randagi.

L'espletamento del servizio comprende:

- a) **accogliere** e custodire temporaneamente i cani randagi o dei quali non sia accertata la proprietà, presso il canile di proprietà dell'Amministrazione Comunale, per un periodo massimo di 60 giorni;
- b) **garantire** il benessere dei cani ospitati;
- c) **assicurare** le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni;
- d) **preparare** e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente
- e) **garantire** le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;
- f) **garantire** l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- g) **comunicare** al servizio veterinario dell'Azienda unità sanitaria locale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;
- h) **assicurare** un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili
- i) **tenere** e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di ingresso ed uscita degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- j) **garantire** l'apertura al pubblico del canile secondo un calendario concordato con l'Amministrazione Comunale;
- k) **dare tempestiva comunicazione** al competente ufficio in caso di decesso dell'animale, affinché venga attivata la procedura per lo smaltimento della carcassa.

### **Art.3 - Adozione Animali**

Il Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, promuove iniziative finalizzate all'adozione dei cani ospitati e alla sensibilizzazione contro l'abbandono. A tal fine, il Gestore assicura l'accesso del pubblico alla struttura secondo il calendario concordato con l'Amministrazione. L'eventuale affidamento degli animali avviene nel rispetto della normativa vigente e delle procedure previste per l'anagrafe canina, con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale. Resta fermo che ogni valutazione in ordine all'idoneità dell'affidamento è effettuata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle direttive dell'Ente.

### **Art.4 – Utilizzo della Struttura**

Lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato ha luogo all'interno della struttura di proprietà dell'amministrazione Comunale, sita in Manduria, alla via Giancane, presso i locali dell'ex macello.

La struttura prevede la presenza di un numero massimo di 10 cani.

All'atto della consegna è prevista la redazione di un verbale recante la descrizione di tutti i beni presenti ed inventariabili. Il Gestore si impegna inoltre a non apportare modifiche alla struttura del canile.

Ogni eventuale modifica può aver luogo solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

### **Art.5 Obblighi dell'Amministrazione**

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per energia elettrica, acqua e telefono, gli oneri per lo smaltimento degli animali deceduti, gli interventi di disinfezione, derattizzazione e manutenzione straordinaria della struttura, nonché le prestazioni sanitarie extra LEA, ove prescritte e necessarie.

### **Art.6 – Obblighi assicurativi, responsabilità e cauzione**

L'affidatario, per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato, si avvale della collaborazione di soci e volontari, nel rispetto della normativa vigente. Restano a carico del Gestore tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi connessi allo svolgimento del servizio, ivi compresa la stipula di idonea polizza per infortuni e responsabilità civile verso terzi. Il Gestore risponde direttamente dei danni a persone o cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il Comune di Manduria è pertanto tenuto indenne da ogni responsabilità per incidenti a persone o cose verificatisi nel corso dello svolgimento del servizio e per tutta la durata del rapporto contrattuale.

Considerata la natura del servizio e l'assenza di compresenza operativa tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello dell'affidatario, non si ritiene necessaria la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, fermo restando l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### **Art.7 – Durata servizio**

La durata del servizio è pari anni 3 (tre) decorrenti dal 01.07.2026 al 30.06.2029.

### **Art.8 – Corrispettivi**

Il corrispettivo complessivo del servizio a base di gara è stabilito in **€ 2.400,00 mensili IVA inclusa al 22%**, per un importo annuo di **€ 28.800,00 IVA inclusa**. Per la durata di **36 mesi**, l'importo complessivo è pari a **€ 86.400,00 IVA inclusa al 22%**. Tale corrispettivo si intende totalmente remunerativo e compensativo per l'affidatario in ragione della prestazione del servizio, senza alcun

diritto a nuovi o maggiori compensi. Il pagamento del corrispettivo avverrà in **rate mensili posticipate**, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica e previa verifica del corretto svolgimento delle attività previste dal presente capitolato.

#### **Art. 9 – Verifiche sull'attività**

Il Responsabile Unico del Procedimento e il personale del Settore di Polizia Locale sono autorizzati ad effettuare verifiche sul canile, sulle attrezzature e su quanto altro riguardi l'affidamento, potendo accedere in qualsiasi momento alla struttura.

#### **Art. 10 – Divieto di subappalto**

È fatto divieto al Gestore di cedere, affidare o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente capitolato ad altro soggetto o impresa, pena l'immediata risoluzione del capitolato medesimo.

#### **Art. 11 – Risoluzione del contratto e cause di decadenza**

Il Comune di Manduria può disporre la risoluzione del contratto di affidamento del servizio di custodia e ospitalità dei cani randagi presso il canile sanitario comunale, mediante comunicazione a mezzo PEC:

- a) in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 1671 c.c.;
- b) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di frode, gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o comunque in caso di inottemperanza agli obblighi e alle condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione o subappalto, totale o parziale, del servizio, salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il contratto si intende altresì risolto qualora il Gestore abbandoni il servizio senza giustificato motivo ovvero persista nell'inadempimento degli obblighi assunti con il presente capitolato.

#### **Art. 12 – Foro competente**

Per eventuali controversie relative all'applicazione del presente capitolato, per le quali non sia possibile pervenire a una composizione amichevole tra le parti, sarà competente il Foro di Taranto.

#### **Art. 13 – Responsabile Unico del Procedimento**

Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il presente capitolato è il Dott. Umberto Manelli.

#### **Art. 14 – Trattamento dei dati personali**

L'affidatario, con l'assunzione del servizio, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, autorizza il Comune di Manduria al trattamento dei dati personali conferiti, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del procedimento e del servizio in oggetto.

#### **Art. 15 – Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. L'affidatario dichiara di accettare espressamente tutte le clausole del presente capitolato ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

**IL RUP  
DOTT. UMBERTO MANELLI**